

Linee guida per la riforma della disciplina penale dei reati in materia di prodotti alimentari

a cura di

avv Carla Campanaro

In data 27 luglio 2015 presso la Sala Conferenze dell'Expo sono state illustrate, presenti sia il Ministro della Giustizia che quello delle Politiche Agricole e Forestali, **le prime linee guida per la riforma della disciplina penale dei reati in materia di prodotti alimentari.**

Questo elaborato è il frutto del lavoro di una commissione tecnica istituita il 22 aprile 2015 con decreto del Ministero della Giustizia, presenti tra gli altri il dott. Gian Carlo Caselli, il dott. Raffaele Guariniello ed il capo del Corpo Forestale Cesare Patrone, al fine di elaborare *'proposte di intervento sulla riforma in materia agroalimentare'*. La Commissione aveva, in base al decreto, tempo sino al 31 luglio 2015 per presentare le proprie proposte, termine poi prorogato al 15 settembre in cui saranno evidentemente presentate le linee guida definitive.

Il decreto citato vede nelle sue premesse la necessità di procedere ad una ricognizione delle disposizioni riguardanti la riforma dei reati in materia agroalimentare, nonché quella di garantire una tutela penalistica *'moderna'* che possa garantire tutela già dalla fase del rischio ed in via preventiva, nonché la sistematica responsabilizzazione delle persone giuridiche che sono *'nella dimensione degli scambi allargate ad un mercato globale'*.

Tra le ipotesi più diffuse in materia di reati alimentari non può non ricordarsi la grave questione della somministrazione di farmaci vietati ad animali destinati alla macellazione, creando danni agli stessi ed ai consumatori ignari, tematica più volte affrontata su questa testata ed oggetto di tanti processi in tutta Italia.

E così, dato indiscusso e sottolineato nel testo prodotto dalla Commissione, è la palese inadeguatezza della normativa vigente ad affrontare fenomeni criminosi lesivi di interessi diffusi, dei consumatori e del mercato, e l'attuale arretratezza delle norme a tutela della salute pubblica, considerato ad esempio che l'art. 5 della legge 30 aprile 1962 n. 283, testo base per la repressione penale delle frodi alimentari, non è neanche aggiornato al Regolamento CE del 28 gennaio 2002 n.178 che stabilisce i principi e i requisiti in materia di legislazione alimentare ed istituisce l'Autorità Europea per la sicurezza alimentare.

Nel vigente sistema penale manca una fattispecie penale che possa colpire tutti quei fatti di produzione e commercializzazione di sostanze alimentari con attività organizzata che non è sempre capace di produrre un pericolo imminente, ma invece manifestano pericolosità solo nel lungo periodo. Inoltre, manca del tutto una fattispecie omissiva consistente nel mancato ritiro dei prodotti alimentari concretamente pericolosi e l'assenza di una disciplina della responsabilità da reato delle persone giuridiche in materia alimentare.

L'ambito di intervento della Commissione, come si evince dalla lettura del testo, è così diviso tra l'analisi della tutela dei beni giuridici di riferimento delle categorie di reati di pericolo contro la salute che richiedono l'anticipazione delle correlate incriminazioni e della soglia del rischio, e la rielaborazione del sistema sanzionatorio contro le frodi alimentari, con un'attenzione particolare alle organizzazioni complesse e alle persone giuridiche. Le proposte di modifica incidono sull'articolato del Codice penale riguardante da un lato la salute pubblica (capo II Titolo VI Libro II) e dall'altro l'economia pubblica (Capo II Titolo VIII Libro II).

Viene così previsto l'inserimento nel Titolo VIII (dei delitti contro l'economia pubblica, l'industria ed il commercio) un apposito capo II bis *'delle frodi in commercio di prodotti alimentari'* dove sarebbero introdotte disposizioni che dovrebbero affrontare in modo più adeguato i molteplici fenomeni criminali dietro la frode alimentare.

La commissione si prefigge in termini generali lo scopo di reinventare una norma generale ed astratta comprensiva di tutte le tipologie di condotte più significative ma per caratteri generali, si prevede inoltre che la scalarità tra reati extra codicistici e delitti codicistici segua il principio di offensività per cui: le condotte al dettaglio colpose sono previste come illeciti amministrativi, le condotte al dettaglio dolose sono previste come contravvenzioni, le condotte all'ingrosso colpose sono a loro volta contravvenzionali mentre saranno previste come delitto se commesse in forma dolosa. E' poi previsto per le fattispecie extracodicistiche nel settore alimentare della legge 283 del 1962 l'introduzione del meccanismo estintivo analogo a quello del decreto legislativo 19 dicembre 1994 n. 758 ed una specifica ipotesi di responsabilità amministrativa degli enti collettivi.

Se da un lato non si può che accogliere con positività l'intenzione di riformare i reati alimentari affinché siano realmente in grado di reprimere i gravissimi illeciti perpetrati sul territorio italiano in danno degli animali, dell'ambiente e del consumatore, in attesa di poterne leggere le future proposte concrete non si può non rilevare come, se da un lato si aggiorna la normativa di riferimento dall'altro è di fatto abolito uno dei corpi di polizia giudiziaria, il Corpo Forestale dello Stato, che più ha lavorato negli anni su questi temi. Inoltre, anche la riforma sulla particolare tenuità del fatto potrebbe incidere negativamente sulla riforma, visto e considerato che al giudice spetterebbe una valutazione prognostica sulla tenuità dei fatti in base a fattispecie che anche dopo molti anni possono avere ripercussioni negative su cittadini ambiente ed animali. Senza organi addetti ai controlli e personale della pubblica amministrazione addetto ai controlli attento e responsabile, come rilevato dal dott. Guariniello durante la sua presentazione, le norme, anche le migliori, restano disapplicate.